



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 IV 13^A-15^A 5046869

Roma, 13 AGO. 2007

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/517050581

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 aprile 2007. – Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale". Anno 2007.

INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 183 del 08 agosto 2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 aprile 2007 recante "Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate", che prevede, per il personale ivi indicato, l'aumento, in misura percentuale pari al 4,28 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2007, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1° gennaio 2006. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), tale percentuale di adeguamento, come anche quella che sarà determinata per l'anno 2008, va corrisposta nella misura ridotta al 70 per cento, con riferimento al personale provvisto di retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000 annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

- 2 -

2. Il succitato disposto normativo non indica, esplicitamente, gli elementi da considerare nel coacervo della menzionata retribuzione ed il relativo anno di conseguimento; per di più, non qualifica se la stessa debba essere valutata, ai fini di cui trattasi, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. In siffatta situazione, si è, pertanto, ritenuto opportuno avanzare, di concerto con le Forze del comparto sicurezza, apposito quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale; inoltre, nell'attesa dei chiarimenti richiesti, al fine di dare immediata esecuzione al D.P.C.M. in argomento, si è convenuto di operare la prevista riduzione al 70% del predetto indice di adeguamento nei riguardi del personale che nell'anno 2006 abbia conseguito retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000, onnicomprensive di tutti gli elementi fissi, continuativi ed eventuali che le compongono, nella loro interezza, al lordo delle pertinenti ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
3. Ciò premesso, si procede all'analisi degli effetti incidenti sul trattamento economico del personale militare delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri direttamente o indirettamente interessato all'applicazione della citata normativa.
4. Nello specifico, nei confronti dei Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti, il provvedimento comporta, con efficacia dal 1° gennaio 2007, l'incremento nella predetta misura del 4,28 per cento - ridotta al 2,996 per cento, in presenza di retribuzioni complessive annue lorde, percepite nell'anno 2006, superiori ad euro 53.000 - delle sottoindicate voci:
 - stipendio;
 - indennità integrativa speciale;
 - assegno pensionabile *ex lege* n. 427/96;
 - speciale indennità pensionabile *ex lege* n. 472/87, in ossequio al D.P.C.M. 03 febbraio 2004;
 - speciale indennità pensionabile *ex D.L.vo* n. 490/97, in ossequio al D.P.C.M. 28 febbraio 2005;
 - indennità di posizione *ex lege* n. 334/97;
 - indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
 - indennità pensionabile (compresa quella spettante al personale delle capitanerie di porto e di quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena);

- 3 -

— indennità operativa.

Ne è, altresì, beneficiario il personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per detto personale l'incremento in esame, nella misura intera o ridotta al 70%, opera sulle seguenti voci retributive:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile *ex lege* n. 427/96;
- indennità pensionabile (per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri destinatari dell'articolo 43, commi 22 e 23, della richiamata legge n. 121/81, nonché, per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena e di quello delle capitanerie di porto, *ex lege* n. 468/87, limitatamente agli aventi titolo, vista la legge n. 295/02 e quanto precisato nella relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003);
- indennità operativa (unicamente al personale destinatario, vista la legge n. 295/02 e la relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003).

Gli aumenti del 4,28%, ovvero del 2,996%, ognuno da considerare, come sopra specificato, in relazione all'ammontare delle retribuzioni complessive conseguite dal personale interessato, determinano, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2007, la correlata rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario(*).

5. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico, affinché, in particolare, ne siano edotti gli Uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla mensilità di settembre 2007, ivi disponendo, altresì, il pagamento delle somme arretrate (potenzialmente spettanti dal 1° gennaio 2007) salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.

La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto, va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11

- 4 -

luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.

6. Si fa riserva di emanare ulteriore direttiva allorquando perverranno le valutazioni in materia da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordina-
menti del Personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI




MINUTA:

IL CAPO DELLA 1^ SEZIONE
Ten. Col. C.C.r.s. Erasmo IANNACCONE

IL DIRETTORE DELLA 13^ DIVISIONE
Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO

IL DIRETTORE DELLA 15^ DIVISIONE
Col. C.C.r.s. Giovanni SANTORELLI

IL CAPO REPARTO
Dirigente Dr. Giuseppe CARPINELLI



(*) La misura oraria del compenso per lavoro straordinario nei confronti dei soggetti destinatari dell'incremento del 4,28%, ovvero del 2,996%, va determinata, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Interministeriale 10/12/1990, applicando le prescritte maggiorazioni su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo (nel quale accede l'incremento del 4,28%, ovvero del 2,996%); indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente e, perciò stesso, non comprensiva del ripetuto incremento dovuto per l'anno 2007; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

13[^] DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

MODULO DI COORDINAMENTO

OGGETTO: Aggiornamento, per l'anno 2007, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni fissi e continuativi dei Generali e Colonnelli.

Firma **IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO

10 AGO. 2007
Data.....

REPARTO/ DIVISIONE/ UFFICIO	Annotazioni	Firma e data
12 [^] Divisione	Nessuna	13 agosto 2007 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Col. amm.com. s. SM. Marco AIUTI)
15 [^] Divisione	Nessuna. Con Conto	IL DIRETTORE DI DIVISIONE in s.v. (Col. C.C.I.r. Giovanni SANTORELLI)

■ **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 Aprile 2007**

Adeguamento annuale delle retribuzioni del personale pubblico non contrattualizzato.

(GU n. 183 del 8-8-2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e' determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2006, con il quale e' stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2006;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 29 marzo 2007, n. SP/310.2007, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2006 rispetto al 2005 e' risultata pari a 4,28 per cento;

Visto l'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante misure di contenimento, per gli anni 2007 e 2008, del trattamento economico del personale non contrattualizzato con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2006 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in misura percentuale pari a 4,28 per cento. Tale adeguamento retributivo e' corrisposto per l'anno 2007 nella misura del 70 per cento per il personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2007

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione

Nicolais

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 309

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. e Spese Varie

Prot. N. 333-G/Div. 1^/Sett.IV^

Roma, 7.6.2007

OGGETTO: Applicazione art. 1 comma 576 della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
Ufficio IV^
Via XX Settembre 97

00187 ROMA

Com' è noto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto l'adeguamento annuale di diritto delle retribuzioni spettanti alle categorie di personale dello Stato non contrattualizzato, tra cui il personale dirigente e con trattamento economico dirigenziale della Polizia di Stato.

L'art. 1 - comma 576 - della legge 27.12.2006; n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito che l'adeguamento retributivo sopra citato per gli anni 2007 e 2008 sia corrisposto nella misura del 70 per cento con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui.

Con l'approssimarsi della scadenza naturale della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recettivo della nuova percentuale di adeguamento stipendiale per l'anno 2007 riferito alle categorie di personale di che trattasi, lo scrivente Ufficio, anche con il conforto delle altre Forze del Comparto Sicurezza interpellate al fine della predisposizione di una linea comune di comportamento onde evitare l'insorgenza di possibili contenziosi amministrativi, ha trovato alcune difficoltà, derivanti da dubbi interpretativi, nella fase di applicazione della citata norma.

2.

In particolare non sono chiare le modalità per l'individuazione:

1. dell'anno a cui riferire il limite della retribuzione complessiva fissato in euro 53.000 al di sotto del quale la riduzione, prevista nella misura del 30%, non è applicata;
2. della retribuzione da considerare per il raggiungimento del limite di cui al precedente punto.

Per quanto riguarda il primo punto si ritiene che l'anno cui riferirsi per l'individuazione del limite dei 53.000 euro di retribuzione complessiva sia l'anno 2006 in considerazione del fatto che l'art. 24, comma 1, della legge 448/1998 dispone l'adeguamento annuale ivi previsto a decorrere dal primo gennaio; nel caso in esame dal 1° gennaio 2007.

In merito al secondo punto lo scrivente Ufficio pone all'evidenza di codesto Ispettorato la difficoltà di individuazione della retribuzione da utilizzare per il calcolo del limite dei 53.000 euro. In particolare:

- se con il termine "complessivamente" il legislatore abbia voluto intendere tutte le componenti fisse e continuative della retribuzione ovvero la retribuzione fissa e accessoria;
- nel caso siano da considerare anche gli emolumenti accessori, se debbano essere inclusi tutti ovvero siano da escludere alcuni (per esempio le missioni all'estero ecc.);
- se l'importo della retribuzione da prendere in considerazione debba essere a lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali ovvero l'importo al netto delle predette trattenute.

Si prega, pertanto, codesto Ispettorato di voler far conoscere, con cortese sollecitudine, il proprio autorevole parere in ordine alle suesposte problematiche.

576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalità.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

13^A DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

N. 32

Roma, 10 Agosto 2007

OGGETTO: Aggiornamento, per l'anno 2007, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni fissi e continuativi dei Generali e Colonnelli.

APPUNTO

1. IL PROBLEMA

Emanare una circolare applicativa in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2007 (int. 1) con il quale è stato disposto il consueto aumento annuale della retribuzione fissa della dirigenza cosiddetta "non contrattualizzata", fra cui i Generali ed i Colonnelli.

2. PRECEDENTI

Dagli inizi degli anni '90 la formula di aggiornamento degli assegni del predetto personale, escluso dallo strumento negoziale, prevede l'adozione annuale di un apposito provvedimento (in origine nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, attualmente attraverso decreto del Capo del Governo) inteso a fissarne la percentuale di incremento. Di conseguenza, sono state emanate le correlate circolari applicative.

3. SITUAZIONE

L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (int. 2) prevede l'adeguamento annuale di diritto delle retribuzioni di alcune categorie di personale dirigente escluso dalla contrattazione, fra i quali i Generali ed i Colonnelli delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri. Tale adeguamento viene effettuato sulla base degli incrementi medi, calcolati dall'I.S.T.A.T., conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di dipendenti contrattualizzati sulle varie voci retributive ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

A parziale modifica della precedente disciplina, la stessa disposizione ha previsto che la formalizzazione di siffatto adeguamento avvenga, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché del Presidente della Repubblica.

- 2 -

Per il corrente anno 2007 è stato adottato il decreto datato 27 aprile 2007, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2007 e recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 183 del 08 agosto 2007, il quale ha fissato l'aumento degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli altri assegni fissi e continuativi in misura pari al 4,28 per cento. Sul punto, vanno, inoltre, considerate le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007 (int. 3), per le quali la menzionata percentuale di adeguamento, come anche quella che sarà determinata per l'anno 2008, va corrisposta nella misura ridotta al 70 per cento, con riferimento al personale provvisto di retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000 annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

Il succitato disposto normativo non indica, esplicitamente, gli elementi da considerare nel coacervo della menzionata retribuzione ed il relativo anno di conseguimento; per di più, non qualifica se la stessa debba essere valutata, ai fini di cui trattasi, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. In siffatta situazione, si è, pertanto, ritenuto opportuno avanzare, di concerto con le Forze del comparto sicurezza, apposito quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale (int. 4); inoltre, nell'attesa dei chiarimenti richiesti, al fine di dare immediata esecuzione al D.P.C.M. in argomento, si è convenuto di operare la prevista riduzione al 70% del predetto indice di adeguamento nei riguardi del personale che nell'anno 2006 abbia conseguito retribuzioni complessivamente superiori ad euro 53.000, omnicomprensive di tutti gli elementi fissi, continuativi ed eventuali che le compongono, nella loro interezza, al lordo delle pertinenti ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

4. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

La concreta attuazione del provvedimento in esame implica l'adozione delle conseguenti variazioni amministrative sui ruolini mensili retributivi da parte degli Enti periferici preposti all'erogazione degli assegni. La scrivente ha così predisposto l'opportuna circolare (int. 5 e seguenti) al fine di dare impulso alle succitate operazioni.

Con essa, in particolare, sono state indicate le voci retributive sulle cui misure si applica l'adeguamento percentuale in parola, che sono: lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, l'assegno pensionabile, nonché la speciale indennità pensionabile, l'indennità di posizione, l'indennità perequativa, l'indennità pensionabile e l'indennità operativa.

Con riguardo alla speciale indennità pensionabile, si evidenzia che l'aggiornamento annuale della relativa misura per i vertici delle Forze di polizia ex lege n. 472/87 (Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri), è disposto in ossequio al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03 febbraio 2004, mentre per i vertici delle Forze armate ex

- 3 -

D.L.vo n. 490/97, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2005.

L'aumento percentuale in discorso determina, inoltre, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2007, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.

Con la citata circolare è stato, inoltre, precisato che l'aumento *de quo* riguarda anche gli Ufficiali di grado inferiore a Colonnello, i quali, in base ad apposite previsioni normative, beneficiano dei trattamenti economici dirigenziali, seppur limitatamente ad alcune voci retributive per le quali opera tale "aggancio".

Al fine di garantire un'azione possibilmente omogenea nell'espletamento delle concrete operazioni di pagamento, si è ritenuto di fissare fin dalla mensilità di settembre 2007 il riferimento temporale nel quale dovranno disporsi i conseguenti adempimenti.

5. COORDINAZIONE:

La pratica è stata coordinata con le collaterali 12^a Divisione e 15^a Divisione (modulo di coordinamento in contropagina).

PER L'APPROVAZIONE E FIRMA (int. 5 e seguenti).

IL CAPO DELLA 1^A SEZIONE
Ten. Col. C.C.r.s. Erasmo IANNACCONE

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dir. Amm. Dott. Anna TERRACCIANO

IL CAPO REPARTO
Dirigente Dr. Giuseppe CARPINELLI

APPROVATO
13/8

13/8
13/8/07